

ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO POLITICHE ABITATIVE

L'ASSESSORE

AOO/SP1/ 000432/10/06/2016 PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e posta elettronica ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Anci puglia Comuni Regione Puglia

OGGETTO: Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) di cui alla DGR 176 del 16.02.2015. Chiarimenti.

Premesso che con Deliberazione n.176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (PPTR) entrato in vigore il 23.03.2015, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del PPTR, cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie contenute nei commi 3 e 6 dell'art.106, le quali rimandano ai termini previsti dall' 97 delle NTA per l'adeguamento al PPTR.

Sono giunte numerose richieste di chiarimento in merito alla corretta interpretazione di alcune disposizioni normative da parte di uffici tecnici comunali, commissioni locali del paesaggio e più in generale operatori e cittadini.

I principali dubbi interpretativi riguardano l'ambito di applicazione dei procedimenti di Autorizzazione Paesaggistica e di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica nei Comuni ove lo strumento urbanistico generale risulta essere adeguato al PUTT/P ovvero nei Comuni dotati di:

- PUG, PRG e Varianti di Adeguamento al PUTT/P, approvati prima dell'entrata in vigore del PPTR;
- PUG e Varianti di adeguamento al PUTT/P degli strumenti urbanistici generali adottate/i dopo la data dell'11 gennaio 2010 e prima dell'entrata in vigore del



ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO, POLITICHE ABITATIVE

L'ASSESSORE

PPTR, i quali hanno proseguito il proprio iter di approvazione ai sensi del PUTT/P come previsto dal comma 4 dell'art. 106.

Con la presente, lo scrivente assessorato, previa condivisione con gli organi periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, intende pertanto fornire chiarimenti in particolare ai Comuni delegati all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art 10 della lr. 20/2009 chiamati ad attuare il PPTR attraverso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi previsti dalle NTA del PPTR.

Per i Comuni dotati di strumento urbanistico adeguato al PUTT/P (PUG o PRG adeguato al PUTT/P o Variante di Adeguamento al PUTT/P) si applicano le norme del Piano urbanistico vigente e quindi anche la parte relativa all'adeguamento al PUTT/P, ossia gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni previste per gli ATD e gli ATE individuati dal Piano con i relativi perimetri e le relative norme in quanto norme urbanistiche di piano.

Nelle aree così perimetrate come ATD ed ATE non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 del PUTT/P in quanto il PUTT/P non è più vigente e sono decadute le disposizioni transitorie contenute nell'art. 106 per le quali alcuni piani urbanistici erano fatti salvi. In questi casi la norma che disciplina gli interventi negli ATE e negli ATD sarà applicata nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. di competenza dello Sportello Unico per l'edilizia di ogni singolo comune.

All'interno dei previgenti "territori costruiti", di cui all'art. 1.03 co 5 e 6 del PUTT/P, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR come richiamate dall'art. 106 co 7 delle stesse.

In ogni caso, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, si applica la disciplina di cui al titolo VI delle NTA del PPTR. Sarà necessario, quindi, richiedere:

 l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi che ricadono nei beni paesaggistici, come definiti dall'art.38 co.2 delle NTA del PPTR, disciplinata dall'art.90 delle stesse NTA;



ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO, POLITICHE ABITATIVE

L'ASSESSORE

- l'accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi che ricadono negli ulteriori contesti, come definiti dall'art. 38 co.3 delle NTA del PPTR, disciplinato dall'art.91 delle stesse NTA;
- 3. l'accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi che comportino rilevante trasformazione del paesaggio, ovunque siano localizzati, di cui all'art.89 co.1, lett.b2), come disciplinato dall'art.91 delle stesse NTA e dalla LR 19 del 10 aprile 2015;

Si precisa, inoltre, che qualora una componente paesaggistica (bene e/o ulteriore contesto) sia individuata sia dal PRG/PUG che dal PPTR ma con perimetri differenti, continuano ad essere vigenti entrambi i perimetri con le rispettive discipline; qualora ci sia sovrapposizione tra i due perimetri si applicherà la disciplina più restrittiva.

Si ribadisce, inoltre, che ai sensi dell'art. 142, co. 2 del D.Lgs n. 42/2004 le disposizioni del Titolo VI delle NTA del PPTR non si applicano alle categorie di beni di interesse paesaggistico definiti dal co. 1 dello stesso articolo del Codice, tranne che per quelli di cui alle lettere f) ed i) e cioè tranne che per i "parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi" e le "zone umide di importanza internazionale – convenzione di Ramsar", che insistono su aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Si rammenta altresì che ai sensi dell'art.91 co. 9 delle NTA, le esclusioni di cui all'art.142 comma 2 del D.Lgs.42/2004 operano anche per gli interventi ricadenti negli Ulteriori Contesti come definiti dall'art. 38 co.3 delle NTA del PPTR.



ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO, POLITICHE ABITATIVE

L'ASSESSORE

Con riferimento infine al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 delle NTA del PPTR, si rappresenta che lo stesso è richiesto nei casi definiti dal comma 1 del medesimo articolo 96, anche in assenza di Beni Paesaggistici e/o ulteriori contesti.

Si invitano i Comuni, al fine di semplificare le procedure e chiarire lo stato delle tutele presenti sui propri territori, a provvedere in tempi brevi all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali al PPTR nonché a delimitare le aree escluse dalle tutele ai sensi dell'art. 142 comma 2 del Codice del D.Lgs. 42/2004, secondo quanto indicato dagli artt. 97 e 38 delle NTA dello stesso.

L'art. 38 delle NTA al comma 5, infatti, recita che "In sede di adeguamento ai sensi dell'art. 97, e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del PPTR, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell'articolo 142 del Codice."

Si ricorda tuttavia che eventuali rettifiche per "errate localizzazioni o perimetrazioni" dei BP o degli UCP di cui all'art.38 potranno essere proposte dai Comuni ai sensi dell'art. 104 delle NTA.

Il Dirigente della Sezione Assetta del Territorio Ing. Erancesca Pace

Arch. Arma Maria Curcuruto